

REGOLAMENTO AICQ

16 settembre 2016

Regolamento Associazione Nazionale

DEFINIZIONI ED ATTIVITA' CONNESSE ALLE FINALITA' STATUTARIE

Art. 1

La strategia dell'Associazione Nazionale - Federazione di Enti Associati - è unitaria, sul piano nazionale e internazionale. Dal punto di vista operativo le responsabilità vengono suddivise fra i livelli nazionale e territoriale e di scopo in modi tali da garantire la massima sintonia e sinergia fra strategie unitarie e azioni decentrate. A tal fine possono essere previsti dei comitati specifici.

La strategia unitaria dell'Associazione Nazionale si realizza su quattro livelli operativi:

Nazionale
Internazionale
Di scopo
Locale

Oltre alle proprie attività operative, AICQ Nazionale ha la responsabilità del coordinamento strategico dei primi tre livelli.

A titolo di esempio si citano:

- Le attività di coordinamento e coinvolgimento dei Settori e Comitati
- Il coordinamento interterritoriale
- La qualificazione delle Professioni
- L'interfaccia e coordinamento delle attività EOQ ed EFQM
- La definizione delle aree di interesse strategico per la formazione, con il coinvolgimento dei Comitati e Settori
- i rapporti con gli enti a carattere nazionale e relativo coordinamento
- i rapporti internazionali,
- la gestione della rivista Qualità cartacea ed elettronica

Le attività a livello locale sono di competenza delle Associazioni Territoriali, nell'ambito del mandato statutario di rappresentanza sul territorio.

Le attività della Associazione Nazionale si configurano in:

Attività strategiche, di pianificazione, coordinamento e supervisione, di competenza del Presidente e della Giunta Esecutiva, secondo i mandati e le deleghe di potere ricevute dall'Assemblea. La Giunta può delegare a suoi membri la gestione di specifiche "Aree di attività", mantenendone ovviamente la responsabilità collegiale.

Attività operative, di gestione della Segreteria, di supporto operativo alle diverse Aree di attività e di conduzione di specifiche iniziative. Queste sono espletate dal Segretario Generale, se nominato, con l'ausilio del personale di segreteria e di collaborazioni ad hoc.

ART. 2

Le Associazioni territoriali sono costituite da Soci individuali e collettivi (persone, aziende, organizzazioni) che operano per lo studio, lo sviluppo e l'applicazione dei metodi per la qualità.

Essi sono suddivisi in categorie:

Individuali ordinari

Individuali juniores (30 anni, esteso fino a 40 anni, se non occupati e/o senza partita iva).

Collettivi, così articolati:

Enti non profit (A),

Enti scuola (S),

Società con meno 30 addetti (P),

Società con addetti da 30 a 500 (B),

Società con addetti da 500-1000 (C),

Società con oltre 1000 addetti (D).

Il Socio collettivo ha diritto ad un numero di Rappresentanti, e cioè di persone cui riferiscano le iniziative associative, come segue: S e P: n° 1, A e B: n° 2, C: n° 3, D: n° 5.

I Soci Collettivi possono designare gli Aggregati (G), e cioè persone appartenenti ad una stessa organizzazione, fino ad un massimo di 5 addetti, con pagamento di una quota aggiuntiva.

I rappresentanti e gli Aggregati hanno gli stessi benefici dei soci Individuali, senza il diritto di voto.

Il socio collettivo, peraltro, esprime il suo diritto di voto tramite un rappresentante designato, denominato Referente.

I Soci individuali ed i Rappresentanti dei collettivi possono iscriversi ad un massimo di 3 settori e/o ai comitati, senza un limite numerico.

ART. 3

Le quote di iscrizioni dovute dai Soci alle Associazioni Territoriali, valgono per un anno solare. Peraltro sono ammesse le seguenti facilitazioni:

- quota intera per le nuove iscrizioni da ottobre a dicembre, valida fino al 31 dicembre dell'anno successivo con pagamento della quota annuale, nella formula "tre mesi gratuita"
- I Soci iscritti nella Formula "tre mesi gratuita" sono conteggiati tra i soci al 31/12, comunicati alla AICQ Nazionale, di cui al successivo art. 9.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 5 dello statuto possono far parte dell'associazione in qualità di enti associati le associazioni territoriali per la Qualità formalmente costituite e con giurisdizione su una o più regioni italiane. La domanda di ammissione corredata di tutti i dati caratteristici dell'Associazione richiedente deve contenere anche la dichiarazione che essa ha preso visione dello statuto, del regolamento e del codice deontologico. La presentazione della domanda di ammissione, infatti, ne costituisce implicita ed integrale accettazione.

Il diritto dell'Associazione Territoriale di anteporre alla propria denominazione la sigla AICQ decorre immediatamente dalla data di accettazione quale Ente Associato.

Tale diritto verrà esercitato, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, utilizzando il logo ufficiale dell'Associazione Nazionale, secondo regole dalla stessa formalmente impartiti.

E' vietato ogni altro uso del marchio AICQ, fatto salvo per enti strumentali o collaterali, previa approvazione dell'Assemblea.

ART. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello statuto dell'Associazione Nazionale il titolo di Membro Onorario conferito a società, associazioni, enti od istituti decade dopo un triennio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello statuto dell'Associazione Nazionale il titolo di Membro Benemerito decade dopo un triennio. La qualifica di membro onorario o benemerito di cui nel presente articolo si intende valida per il triennio e confermabile allo spirare dello stesso, previa approvazione dell'Assemblea.

ART. 6

Il conferimento, a norma dell'art. 16 dello statuto, del titolo di membro designato al Consiglio della Associazione Nazionale a "esponenti di istituzioni scientifiche e culturali" avviene secondo i seguenti principi:

- ◇ il candidato deve essere proposto sulla base della sua appartenenza ad un'istituzione tra quelle sopra citate;
- ◇ il candidato deve essere presentato da almeno cinque consiglieri;
- ◇ il conferimento del titolo deve essere approvato dai 2/3 dei consiglieri

ART. 7

Le Associazioni di scopo sono costituite per sviluppare sinergie con le strategie e le attività di Aicq, su iniziativa dell'Aicq Nazionale, dalle Associazioni territoriali che sono interessate ad aderire ed eventualmente da altri enti con finalità coerenti con quelle di Aicq.

Prima della costituzione, lo Statuto della Associazione di scopo deve essere sottoposta dal Consiglio all'Assemblea di Aicq per l'approvazione. Lo Statuto deve essere tale da consentire lo sviluppo della strategia unitaria di Aicq.

ART. 8

Le Associazioni di scopo sono tenute a definire e regolare contrattualmente i rapporti economici con Aicq, Tali contratti, annuali o triennali, sono redatti tenendo conto, delle finalità e delle attività svolte. In particolare, si devono valutare: l'importanza e la diffusione dell'uso del marchio Aicq, le sinergie con il sistema Aicq in ambito nazionale, internazionale e territoriale, il giro d'affari sviluppato, ecc.

ASPETTI ECONOMICI

ART. 9

Le Associazioni Territoriali devono trasmettere alla Associazione Nazionale la situazione dei Soci articolata secondo i precedenti artt. 2 e 3, regolarmente iscritti al 31 dicembre, entro il 5 gennaio successivo, per motivi statistici della Associazione Nazionale, per la determinazione del numero dei Delegati, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ed infine per la determinazione del Conguaglio del contributo sede.

Ai fini di una uniforme gestione dei Comitati e Settori, tutte le Federate devono fornire, oltre alla situazione Soci di cui al primo capoverso, anche i nominativi ed i recapiti dei propri iscritti.

ART. 10

L'Assemblea della Associazione Nazionale è tenuto a deliberare entro il 30 settembre di ogni anno in conformità all'art. 14 dello Statuto:

- a) Le quote di iscrizione dovute dai Soci alle loro Associazioni Territoriali (di cui all'art. 2 e 3).
- b) La parte delle quote associative che le Associazioni Territoriali sono tenute a versare all'Associazione Nazionale, determinata per ogni categoria di Soci, anche ai fini della lett. h4) dell'art. 14 dello statuto, sulla base del numero di soci delle Associazioni Territoriali dell'anno precedente, da versarsi come segue:
 - quattro acconti pari al 25% cadauno, con scadenza 31.01 / 31.03 / 30.06 ed il 30.09, sulla base della situazione Soci al 31 dicembre dell'anno precedente (ad esclusione Soci agevolati).
 - un conguaglio al termine dell'esercizio, sulla base della situazione soci al 31/12 dell'anno in corso.
- c) L'entità del Contributo Rivista che le Associazioni Territoriali devono versare all'Editore (per i Soci Individuali, Rappresentanti ed aggregati dei Soci collettivi), viene determinata dall'Assemblea per tutta la durata del Contratto con l'Editore della Rivista.

Il costo della Rivista è determinato su base annua, oltre alla spesa di spedizione (che viene calcolato sulla media delle spese di spedizione annue diviso le copie spedite per Federata) e verrà addebitato alla Federata tramite fattura direttamente dall'Editore ogni trimestre – 31.03 / 30.06 / 30.09 / 31/12. Nell'ultima fattura (31.12) verrà conguagliata l'eventuale variazione di importo dovuta al numero diverso di soci dall'anno precedente sul quale viene calcolato il numero di copie.

Le Associazioni Territoriali devono imputare sullo specifico gestionale predisposto, secondo il calendario predisposto per la spedizione dei numeri della Rivista, il file indirizzi dei Soci destinatari della Rivista. Sarà cura dell'Associazione Nazionale trasmettere gli indirizzi dei Soci all'Editore per la spedizione della Rivista agli abbonati.

Il file Soci comprende anche l'adesione ai vari Settori/Comitati, consentendo la predisposizione dei relativi elenchi.

Art. 11

L'Associazione Territoriale che non eseguisse tempestivamente pagamenti di cui all'art 10 deve essere considerata "in mora" trascorsi tre mesi dalla decadenza del termine.

L'assemblea, con propria delibera assunta su proposta motivata della giunta e con l'astensione dell'Associazione Territoriale interessata può sancire l'esclusione del diritto di voto dell'Associazione Territoriale morosa.

Art. 12

Gli enti territoriali di nuova costituzione sono tenuti al pagamento del contributo alla Associazione Nazionale dall'anno successivo alla costituzione.

Art. 13

Rimborso spese a forfait e gettoni di presenza. Le cariche elettive sociali non sono retribuite (Art. 25 dello Statuto); sono possibili, in casi specifici, rimborsi spese a forfait e gettoni di presenza approvati dalla Giunta Esecutiva e comunicati all'Assemblea.

Art. 14

Entro il 31.12 di ogni anno il Segretario Generale, se nominato, ovvero la Giunta, deve proporre alla all'Assemblea un documento di previsione di budget.

Il progetto di budget presentato dalla Giunta Esecutiva deve essere approvato dall'Assemblea entro il 28.02 dell'anno successivo.

Art. 15

Il bilancio consuntivo dell'Associazione Nazionale deve essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura del periodo amministrativo (01.01 – 31.12).

Art. 16

La giunta ha il compito di supportare il Presidente e i Vicepresidenti nello svolgimento delle attività esecutive necessarie per la gestione operativa dell'Associazione e, in tale ambito, ha il compito di nominare e revocare l'eventuale Segretario Generale.

La giunta ha inoltre il compito di esercitare i poteri ad essa conferiti dall'Assemblea relazionando alla stessa; può, a sua volta, delegare alcuni di questi poteri al Presidente, ai Vicepresidenti, precisando vincoli e limiti.

La Giunta, nell'ambito di una visione unitaria di sistema, coordina le strategie di Settori, Comitati, Associazioni di scopo e di ogni altro Ente in cui Aicq detiene partecipazioni di riferimento, relazionando all'Assemblea.

Le riunioni di Giunta vengono convocate con preavviso minimo di 2 settimane (salvo casi di particolare urgenza) dal Presidente che ha il compito di redigere i verbali; possono tenersi anche con modalità "a distanza"

ASPETTI PROCEDURALI

Art. 17

La costituzione di una Associazione Territoriale deve avvenire secondo le modalità previste dalla procedura OR-02.

Durante la sua esistenza una Associazione Territoriale deve avere un numero minimo di 60 soci. Qualora abbia meno di 60 soci diventa una unità dipendente dalla Associazione Nazionale e gestita con regole ad hoc da definire caso per caso, per un periodo non superiore all'anno solare.

Art. 18

L'organizzazione dei Convegni a carattere nazionale e internazionale è di esclusiva responsabilità della Associazione Nazionale.

Qualora l'Associazione Nazionale deleghi l'organizzazione ad una Associazione Territoriale dovranno essere concordate le modalità di concorso dell'Associazione Nazionale al relativo risultato, positivo o negativo.

L'Associazione Territoriale delegata per il convegno dovrà seguire la procedura dell'Associazione nazionale, ai sensi anche dell'art. 29 del presente regolamento, e le direttive generali impartite dalla Giunta dell'Associazione Nazionale.

Art. 19

In merito ai provvedimenti di esclusione delle Associazioni territoriali, di cui all'art. 10 dello statuto, gli organi dell'Associazione Nazionale competenti sono tenuti a deliberare senza indugio. L'Associazione Territoriale esclusa cessa dalla qualifica di Ente Associato a partire dal giorno successivo alla delibera di cui al precedente comma.

Art. 20

Il Presidente dell'Associazione Nazionale assume di diritto la qualifica di membro del consiglio delle Associazioni Territoriali e potrà partecipare alle relative riunioni personalmente o per delega. Le Associazioni Territoriali sono tenute ad inviare all'Associazione Nazionale copia dei verbali delle Assemblee, delle riunioni di Consiglio e delle riunioni di interesse dell'Associazione Nazionale, nonché con frequenza almeno annuale, il quadro delle attività svolte e dei programmi. Le Associazioni Territoriali sono tenute ad inviare ogni anno all'Associazione Nazionale i budgets ed i consuntivi entro trenta giorni dall'approvazione.

Art. 21

Passaggio di consegne al cambio di Presidenza e Giunta: Presidente e Giunta uscenti rimangono in carica per due mesi; il Presidente entrante partecipa da subito alle riunioni di Giunta.

Eleggibilità a Presidente Nazionale dei Membri del Consiglio Nazionale appartenenti alla categoria di Membri onorari, benemeriti e membri di istituzioni: per essere eleggibili debbono essere Membri del Consiglio da almeno un anno o aver partecipato a tre riunioni del Consiglio stesso

Art. 22

L'organizzazione ed il funzionamento dei Settori e dei Comitati devono uniformarsi allo Statuto ed al Regolamento base dei Settori e dei Comitati, approvato dall'Assemblea dell'Associazione Nazionale.

Eventuali rettifiche od integrazioni al Regolamento Base, rese necessarie dalla natura particolare del Settore o del Comitato e tali da non comportarne modificazioni sostanziali, devono essere approvate dalla Giunta Esecutiva.

Tutti i Comitati/Settori devono essere messi in grado di garantire che le informazioni e le attività siano fruite dagli iscritti distribuiti su tutto il territorio nazionale nel modo più efficiente ed economico possibile.

A tal fine sono stabiliti i seguenti criteri:

- La modalità di funzionamento deve essere essenzialmente di tipo informatico: Web, Skype, sito AICQ ecc.:
- Progetti di manifestazioni importanti o comunque con implicazioni economiche vanno concordate preventivamente di volta in volta con la Giunta nazionale e con la territoriale luogo dell'evento;

- La territoriale di appoggio può garantire un budget minimo per le attività correnti e un supporto di segreteria per assicurare che tutte le comunicazioni arrivino a tutti i soci aderenti al settore/Comitato;
- Programmi culturali prioritari che richiedono stanziamenti aggiuntivi (es. partecipazioni ad altre Organizzazioni, Comitati, etc.) devono essere presentati entro ottobre di ogni anno alla territoriale di appoggio e alla Giunta Nazionale;

Tutti gli oneri a carico della territoriale di appoggio o della nazionale devono essere determinati in modo certo in fase di budget.

Art. 23

Costituzione di un nuovo Settore tecnologico o Comitato tecnico:

per costituire un Settore in un nuovo campo tecnologico o un Comitato in un nuovo campo tecnico, occorre che almeno venti interessati sottoscrivano la relativa richiesta all'Associazione territoriale cui intendono appoggiarsi con la proposta delle persone chiamate a coprire inizialmente le cariche. Il Consiglio dell'AICQ territoriale, se favorevole, trasmette la richiesta all'Assemblea di AICQ.

Il Assemblea di AICQ, se favorevole, autorizza la costituzione in via transitoria di un Comitato promotore per l'avviamento ed il consolidamento dell'attività.

Dopo un opportuno periodo di funzionamento di detto Comitato, l'Assemblea di AICQ potrà deliberare la costituzione del nuovo Settore tecnologico Comitato tecnico indicandone il campo di competenza.

I comitati promotori devono rispettare, oltre allo Statuto, Regolamento e Codice Deontologico, anche i criteri di collegialità e trasparenza.

Art. 24

I Settori ed i Comitati, organi della Associazione Nazionale, sono tenuti ad inviare alla Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale copia dei verbali, delle Assemblee, delle riunioni di Consiglio e delle riunioni di interesse dell'Associazione Nazionale, nonché, con frequenza almeno annuale, il quadro delle attività svolte e dei programmi. Le attività dei settori sono riservate ai Soci delle Associazioni Territoriali.

Art. 25 – Comitato Tecnico Scientifico

Può essere costituito dai Presidenti dei Comitati e Settori attivi, dal Presidente AICQ, dal Direttore di AICQ SICEV srl, dal Direttore della Rivista, dal Delegato di Giunta per l'EFQM; può essere integrato da altri Membri eventuali per specifiche finalità.

La Giunta Aicq (a cui, per Statuto AICQ, art. 30, è affidato il coordinamento dei Settori e dei Comitati), affida l'attuazione operativa di tale compito al Comitato Tecnico Scientifico, ne approva i programmi e ne sorveglia l'attività. Compiti principali del CTS sono:

- proporre alla Giunta la strategia di sviluppo culturale della associazione per gli aspetti tecnico scientifici;
- recepire le linee strategiche dell'Associazione fissate dalla Giunta (statuto, art.33) sia pluriennali che per l'anno entrante, e, in coerenza con esse,
- proporre un piano di attuazione degli indirizzi culturali,
- dare attuazione alle attività e progetti approvati.

In particolare saranno suoi compiti quelli di:

- essere di supporto e stimolo ai Com/set nelle loro esigenze comuni e specifiche.
 - rilevare le competenze esistenti nei Com/set, e curarne lo sviluppo e la diffusione
 - Sviluppare, ove possibile, cooperazione e sinergie tra i Comitati e Settori
 - predisporre i corpi di competenza delle figure professionali e loro aggiornamento periodico
 - monitorare le attività dei Com/Set
 - favorire e monitorare la comunicazione interna dei Com/set con i Soci, le Ass.ni Federate e la Nazionale rendendo effettiva la diffusione delle informazioni a tutto il territorio nazionale
- sviluppare relazioni esterne ed identificare possibili collaborazioni e sinergie. Il CTS nomina fra i propri membri un Coordinatore per un periodo triennale e, se necessario, definisce formalmente le proprie regole di funzionamento (previa approvazione della Giunta).

Per garantire un efficace funzionamento, il Coordinatore del CTS è membro permanente della Giunta Aicq.

Art. 26

Il puntuale rispetto del presente regolamento è condizione essenziale per il funzionamento dell'intera Associazione Nazionale. Per garantire tale rispetto sono utilizzati sia meccanismi di incentivazione che meccanismi di dissuasione.

Per le Associazioni Territoriali:

- Meccanismi di incentivazione:
Le Associazioni Territoriali, che si saranno maggiormente distinte nel rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento godranno della priorità nella assegnazione di Iniziative a Carattere nazionale.
Potranno anche essere introdotti riconoscimenti formali per le Territoriali "migliori".
- Meccanismi di dissuasione
E' prevista la seguente progressione:
 - Lettera formale di richiamo
 - Sospensione delle Iniziative a carattere nazionale
 - Audit da parte della Associazione Nazionale
 - Sospensione del diritto di voto ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento
 - Sospensione dalla Associazione Nazionale, a fronte di risultanze suscettibili di comprometterne l'immagine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello statuto.

Per i Settori e Comitati:

- Meccanismi di incentivazione:
 - riconoscimento/menzione annua a che si è particolarmente segnalato ed assegnazione di risorse extra per lo sviluppo delle attività
- Meccanismi di dissuasione:
 - Richiami formali
 - Sospensione dell'attività, a fronte di risultanze suscettibili di compromettere l'immagine della Associazione Nazionale.
 - Esclusione dal depliant della Associazione Nazionale
 - Rinnovo straordinario delle cariche
 - Proposta di scioglimento del Settore/Comitato

Le situazioni transitorie di difficoltà saranno tenute nel debito conto.

L'adozione dei meccanismi è stabilita dalla Giunta Esecutiva, fatta eccezione per le competenze espressamente riservate all'Assemblea.

ASPETTI COMPORTAMENTALI E DEONTOLOGICI

Art. 27

Il codice deontologico è vincolante per tutti i Soci e gli Enti Associati. E' compito delle Associazioni Territoriali consegnare il codice deontologico ai soci al momento della iscrizione/rinnovo e di darne diffusione.

Art. 28

L'immagine AICQ è bene primario della Associazione.

La Giunta Esecutiva ha i poteri di verifica di ogni situazione suscettibile di compromettere tale immagine.

Art. 29

Rapporti con Organizzazioni "Non-Profit" e Società di Consulenza.

- Sono apprezzati ed auspicati rapporti culturali con gli enti sopraindicati che favoriscano l'immagine e il prestigio della Associazione, purché nel rispetto degli scopi associativi.
- Sono privilegiate le collaborazioni con Enti non aventi scopo di lucro anche mediante accordi protratti nel tempo.

Iniziative con Società di consulenza e/o organizzazioni a scopo di lucro possono avere luogo purché abbiano carattere non continuativo e non esclusivo, nel rispetto degli scopi associativi

Art. 30

Nel caso in cui, ai sensi della lettera m) dell'art. 14 dello statuto, l'assemblea sia chiamata a pronunciarsi in merito a divergenze tra il Collegio dei Probiviri ed un Ente Associato, la stessa perverrà ad una deliberazione che, in conformità dello statuto, del presente regolamento e dei criteri di giustizia ed equità negli stessi richiamati, componga inequivocabilmente la vicenda.

La deliberazione dell'assemblea dovrà essere assunta entro due mesi dalla nascita della divergenza, a meno che speciali ragioni non richiedano tempi maggiori. Prima di pronunciarsi l'assemblea dovrà assumere documentazione scritta delle ragioni delle parti.

Art. 31

L'accettazione di qualsiasi carica presuppone l'impegno ad onorare il ruolo assunto. Se nel corso del mandato si verificassero più del 40% di assenze e del 60% tra assenze e deleghe, il Consigliere è tenuto a dimettersi. In caso contrario il Collegio dei Probiviri, a partire dalla metà del mandato, è autorizzato, in relazione alla gravità della fattispecie:

- ad adottare un pronunciamento di invito a partecipare;
- ad adottare un pronunciamento di sospensione o perdita del diritto di voto, ove perdurasse lo stato di assenza.

La segreteria Generale dell'Associazione Nazionale registra nei verbali di riunione le assenze e le deleghe informando il Collegio dei Probiviri e la Giunta Esecutiva.

In occasione delle successive elezioni il Collegio dei Probiviri è tenuto a rendere note le proprie considerazioni in merito.

Art. 32

La Giunta vigila sul rispetto delle scadenze delle cariche triennali dell'Associazione, degli Enti Associati, dei Settori e dei Comitati, sulla base delle informazioni acquisite dal Segretario Generale.

Ove si verificassero ritardi, il la Giunta ha l'obbligo di intervenire secondo la seguente tempistica:

1. dopo tre mesi dalla scadenza, se le nomine / elezioni non sono avvenute, intimazione di provvedere entro il limite massimo di due mesi,
2. in caso di inadempienza, comunicazione urgente a tutti i consiglieri ed a tutti i Presidenti delle Associazioni Territoriali, dei Settori e dei Comitati interessati affinché, ciascuno per le proprie competenze, provveda alle nomine / elezioni.
3. Informa il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri, in via straordinaria, direttamente oppure tramite i Collegi dei Probiviri delle Associazioni Territoriali, spirato inutilmente il termine di un mese dalla scadenza di cui al punto due, convoca i rispettivi Consigli Direttivi per indire l'assemblea per l'elezione delle cariche sociali e/o per nominare un Commissario ad acta che ne curi la gestione temporanea.